



COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Raffaello, 104 – 61040 Sant'Ippolito – Tel. 0721 728144 Fax 0721 728148
e-mail: comune.santippolito@provincia.ps.it internet www.comune.santippolito.pu.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 26 Del 07-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

MARCHETTI MARCO	P	CIANNI MARCO	P
SIGNORACCI CARLO	P	CAMILETTI ELEONORA	P
BALDUCCI FRANCESCA	P	TOMASETTI STEFANO	P
CAMPOLUCCI ELSA	P	STORONI MICHELE	A
POLVERARI MAURO	P	ANTONIONI ALESSANDRO	A
RUTI ERIKA	P		

Presenti 9

Assenti 2

Assiste il Vice Segretario Comunale incaricato signor Storoni Nicoletta.
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima convocazione, il Sig. MARCHETTI MARCO in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri sigg.

POLVERARI MAURO
RUTI ERIKA
TOMASETTI STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile;

Illustra la Dott.ssa Storoni Nicoletta in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Consigliere Tomasetti chiede se l'aliquota TASI si poteva non applicare essendo stata abolita.

Il Sindaco risponde che lo Stato non ha dato alcun ristoro compensativo a seguito dell'abolizione della TASI in quanto deve essere assorbita dall'IMU. Anzi lo Stato ha dato anche la possibilità di aumento, cosa che non è stata presa in considerazione dall'Amministrazione. Il mantenimento delle aliquote rende più prudente l'Ente in considerazione delle difficoltà collegate al Covid.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020 ;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot.6259 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di "finzione giuridica" che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2), il quale prevede, per l'esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti n. 9

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Cons. Tomasetti)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020 :

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	5,50
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	1,00

<p>TERRENI AGRICOLI</p> <p>(esenti in quanto Comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)</p>	<p>Esenti</p>
<p>AREE FABBRICABILI</p>	<p>10,40</p>
<p>Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli);</p> <p>Per l'applicazione sia dell'aliquota 10,40 per mille che per l'ulteriore agevolazione con riduzione base imponibile al 50% occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</p>	<p>10,40</p>
<p>FABBRICATI categoria D esclusi D5</p>	<p>9,50</p>
<p>FABBRICATI categoria D/5</p>	<p>10,40</p>
<p>PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati</p>	<p>10,40</p>
<p>PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</p> <p><u>riduzione di imposta al 75 per cento.</u></p>	<p>10,40</p>

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

Inoltre, con separata votazione e con il medesimo esito di quella sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 07-07-2020

F.to: Storoni Nicoletta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 07-07-2020

F.to Storoni Nicoletta

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARCHETTI MARCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Storoni Nicoletta

N. reg. 346

li 31-07-20

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE
F.to Fiorelli Donatella

Per copia conforme all'originale

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Storoni Nicoletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 31-07-20 al 15-08-20

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000)

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

li 31-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Storoni Nicoletta